

**CONVENZIONE PER LA RICOLLOCAZIONE DEL PERSONALE ISCRITTO ALLA LISTA  
SPECIALE DI CUI ALLA L.R. 05/03/2008**

**La Provincia SUD SARDEGNA** (C.F. 90038150927) con sede legale in Carbonia Via Mazzini n. 39, rappresentata dalla Dirigente dell'Area Amministrativa e delle Risorse Umane Dott.ssa Speranza Schirru , denominata in seguito più brevemente "Provincia SUD SARDEGNA"

**E**

La **Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del Lavoro, Formazione**

**Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale** (C.F. 80002870923) con sede in Cagliari Via San Simone n. 60 - rappresentata dal Dott. Luca Galassi (CF. GLSLCU63S15B354K), nella sua qualità di Direttore ad interim del Servizio Programmazione Finanziaria e Controlli su Programmi Comunitari, Settore Bilancio, Personale e Lista speciale L.R. 3/2008, denominato in seguito più brevemente "Assessorato del Lavoro"

**PREMESSO**

- che la L.R. 05/03/2008 n. 3 all' art. 6, comma 1, punto f) ha istituito una Lista speciale ad esaurimento per il personale, avente i requisiti previsti dalla stessa, iscritto all' Albo di cui all'art. 1 L.R: 42/89;
- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 33/28 del 10/06/2008 ha approvato, con riferimento alla L.R. 5 marzo 2008 n. 3, art. 6, comma 1 lettera f), l'atto di indirizzo interpretativo ed applicativo ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) della L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e le conseguenti modalità di attuazione;
- che la L.R. 29/04/2013 n. 10 all'art. 4 prevede che "nelle more della riorganizzazione del comparto della formazione professionale, il personale cessato o sospeso dal lavoro entro il 31 dicembre 2012 e che nella medesima data risultava inserito nel bacino degli ammortizzatori sociali in deroga, già titolari di in rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi della Legge regionale 10 giugno 1979, n. 47 (Ordinamento della formazione

professionale in Sardegna), può essere iscritto a domanda, a cura del competente Assessorato, alla Lista speciale ad esaurimento di cui all'art. 6, comma 1, lett. f) della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 34/3 del 02.09.2014 ha approvato l'atto di indirizzo interpretativo ed applicativo ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) della L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e le conseguenti modalità di attuazione, dell'art. 2, della legge regionale del 29.04.2013 n. 10 e ss. mm. e ii.;
- che con Determinazioni del Direttore Generale del Lavoro del 19 dicembre 2014 n. 49047/6387 e del 16.01.2015 n. 1454/39, i beneficiari dell'art. 4 della legge regionale del 29.04.2013, n. 10 sono iscritti, secondo le modalità operative previste dalla D.G.R. 34/3 del 2.09.2014, alla Lista speciale ad esaurimento istituita ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. f) della legge regionale del 5.03.2008, n. 3,
- che la D.G.R. 28.10.2016 n. 58/2 relativa al "Processo di ricollocazione presso gli Enti pubblici del personale iscritto alla lista speciale ad esaurimento di cui all'art. 6, comma 1, lettera f) della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 prevede il rinnovo delle convenzioni stipulate con gli Enti pubblici, per le annualità 2017/2019;
- che il Direttore Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza con nota prot. n 37008 del 10.11.16 ha chiesto alle Amministrazioni Pubbliche di esprimere il proprio interesse ad acquisire i lavoratori iscritti alla Lista speciale L.R. 3/2008 ai sensi dell'art. 4 della L.R. 10/2013, in mobilità temporanea attraverso la stipula di apposita convenzione, per le annualità 2017/2019, secondo le modalità di cui alla citata D.G.R 58/2 del 28.10.2016;
- che la Provincia del SUD SARDEGNA con nota del 2.12.2016 prot. n. 0000397, pervenuta in data 2.12.2016 prot. entr. n. 40117 ha manifestato l'interesse alla stipula della convenzione per la mobilità temporanea, dal 01.01.2017 al 31.12.2017 dei Sigg. Baghino Maria matr.n. 850119, Bullegas Giuseppe matr.n. 850120;

- che, con Determinazione del Direttore Generale n. 42746/5676 del 22.12.2016, è stato dato incarico al Direttore del Servizio Programmazione Finanziaria e Controlli su Programmi comunitari di provvedere alla stipula della convenzione e degli atti conseguenti, secondo l'onere stabilito dalla D.G.R. 58/2 del 28.10.2016.
- che, con nota del Direttore Generale n. 42748 del 22.12.2016, è stata comunicata alla Sig.ra **Baghino Maria**, l'assegnazione in mobilità temporanea in regime di convenzione, per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017 per espletare le mansioni inerenti il proprio livello funzionale, presso la Provincia del SUD SARDEGNA;
- che, con nota del Direttore Generale n. 42748 del 22.12.2016, è stata comunicata al Sig. **Bullegas Giuseppe**, l'assegnazione in mobilità temporanea in regime di convenzione, per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017 per espletare le mansioni inerenti il proprio livello funzionale, presso la Provincia del SUD SARDEGNA;

#### **TUTTO CIO PREMESSO**

Le parti contraenti, previa verifica e conferma della premessa che precede e che dichiarano di accettare quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1**

#### **Oggetto della convenzione**

L'Assessorato del Lavoro consente la mobilità temporanea presso la Provincia del SUD SARDEGNA dei sigg:

- **BAGHINO** Maria, nata a Carbonia il 23/01/1956, residente a Sant'Antioco in Via Lombardia n. 4, livello funzionale VIII, attualmente iscritta alla Lista speciale ad esaurimento con decorrenza 06/08/2008, matricola n. 850119, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. f) della L.R. del 05/03/2008 n. 3;
- **BULLEGAS** Giuseppe, nato a Sant'Antioco il 15/11/1952, residente a Sant'Antioco in Via Torino n. 16, livello funzionale VIII, attualmente iscritto alla Lista speciale ad

esaurimento con decorrenza 06/089/2008, matricola n. 850120, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. f) della L.R. del 05/03/2008 n. 3;

## **Art. 2**

### **Decorrenza e durata della convenzione**

La presente convenzione ha durata dal 01.01.2017 al 31.12.2017;

## **Art. 3**

### **Mansioni**

I dipendenti interessati alla mobilità temporanea dovranno espletare le mansioni inerenti il proprio livello funzionale, ai sensi del C.C.N.L. della Formazione Professionale, presso la struttura della Provincia del SUD SARDEGNA.

## **Art. 4**

### **Posizione giuridica**

Le parti concordano il mantenimento della posizione giuridica ed economica già acquisita dal lavoratore interessato alla mobilità e si impegna ad applicare il C.C.N.L. del Settore Formazione Professionale.

## **Art. 5**

### **Orario di lavoro e aspetti organizzativi**

Il dipendente svolgerà le proprie mansioni secondo l'orario di lavoro previsto dal vigente C.C.N.L. del Settore Formazione Professionale ed in maniera funzionale alle esigenze del servizio di destinazione all'interno della Provincia del SUD SARDEGNA, con riguardo agli aspetti organizzativi della gestione del personale ed, in particolare per la rilevazione delle presenze giornaliere e di tutti gli aspetti che ne costituiscono la struttura, verrà applicato il medesimo sistema utilizzato per il personale della Provincia del SUD SARDEGNA.

La Provincia del SUD SARDEGNA si impegna a trasmettere mensilmente, e comunque **entro il giorno 5** del mese successivo a quello di riferimento, il prospetto delle presenze giornaliere del personale in mobilità con la relativa documentazione giustificativa in originale al fine di consentire

la predisposizione delle retribuzioni ed il conseguente pagamento delle spettanze e degli oneri accessori nel rispetto del C.C.N.L. di settore e della normativa vigente;

#### **Art. 6**

##### **Finanziamento**

I costi stimati previsti per la durata della presente convenzione, per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2017, pari a € 101.180,26, comprendenti le retribuzioni, gli oneri accessori, i ratei di tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto, saranno così ripartiti: € 75.885,19 saranno a carico dell'Assessorato del Lavoro, mentre € 25.295,06 saranno a carico della Provincia del SUD SARDEGNA, come da prospetto riepilogativo (allegato A alla presente convenzione). Ulteriori voci retributive accessorie, (quali missioni, lavoro straordinario, corsi di aggiornamento ed altre eventuali) sono interamente a carico della Provincia del SUD SARDEGNA, nel rispetto del CCNL della Formazione Professionale e tenuto conto dell'ambito lavorativo in cui il personale opera. I costi oggi stimati potrebbero subire variazioni in base alle modifiche delle vicende contrattuali derivanti da accordi negoziali o ad innovazioni normative.

L'Assessorato del Lavoro provvederà direttamente al pagamento della retribuzione al dipendente in mobilità temporanea. La quota del 25% della convenzione, maggiorata delle spese per voci retributive accessorie, sarà corrisposta all'Assessorato del Lavoro dalla Provincia del SUD SARDEGNA al termine di ciascun anno solare dietro formale richiesta dell'Assessorato del Lavoro medesimo. L'Assessorato del Lavoro provvederà, inoltre, ad effettuare tutti gli adempimenti di natura fiscale, assicurativa e previdenziale dovuti per il lavoratore interessato. Sarà tuttavia responsabilità della Provincia del SUD SARDEGNA, comunicare tempestivamente tutte le informazioni che necessitano all'Assessorato del Lavoro, in qualità di datore di lavoro, per ottemperare agli obblighi di legge nei termini previsti. Qualora i ritardi o le omissioni della Provincia del SUD SARDEGNA dovessero generare sanzioni o responsabilità civili o penali a carico dell'Amministrazione regionale, quest' ultima si rivarrà nei confronti della medesima Provincia del SUD SARDEGNA.

#### **Art. 7**

##### **Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

Per il dipendente in mobilità temporanea presso la struttura della Provincia del SUD SARDEGNA è competenza del medesimo provvedere all'applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs del 09.04.2008 n. 81 e della normativa vigente.

#### **Art. 8**

##### **Provvedimenti disciplinari**

L'azione disciplinare nei confronti della dipendente in mobilità temporanea verrà esercitata dall'Assessorato del Lavoro.

Qualora dovessero ricorrere gli estremi per l'applicazione di sanzioni disciplinari, la Provincia del SUD SARDEGNA dovrà comunicare tempestivamente gli elementi che dovranno formare oggetto di contestazione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300/1970.

#### **Art. 9**

##### **Clausola compromissoria**

Le parti convengono sin da ora che, per tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto alla presente convenzione saranno deferite in esclusiva al Foro di Cagliari.

#### **Art. 10**

##### **Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti dichiarano di far riferimento alla normativa vigente.

#### **Art. 11**

##### **Registrazione**

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Cagliari,

Per l'Amministrazione Provinciale

Dr.ssa Speranza Schirru

Firmato digitalmente

Per la Regione Autonoma della Sardegna

Dr. Luca Galassi

Firmato digitalmente

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di conoscere ed accettare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- Art. 2: Decorrenza e durata della convenzione
- Art. 8: Clausola compromissoria

Cagliari,

Per l'Amministrazione Provinciale

Per la Regione Autonoma della Sardegna

Dr.ssa Speranza Schirru

Dr. Luca Galassi

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente